

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	190,21
10.01 B II	Frumento duro	46,97	250,41 (*) (*)
10.02	Segala	34,01	162,34 (*)
10.03	Orzo	21,59	182,68
10.04	Avena	85,88	128,26
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	170,90 (*) (*) (*)
10.07 A	Grano saraceno	21,59	113,79
10.07 B	Miglio	21,59	119,83 (*)
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	21,97	174,98 (*) (*)
10.07 D I	Triticale	(?)	(?)
10.07 D II	Altri cereali	21,59	50,20 (*)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	9,91	280,18
11.01 B	Farine di segala	61,50	241,16
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	86,14	401,47
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	9,74	301,63

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(*) Per il frumento duro e la segala prodotti in Turchia e trasportati direttamente nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. ... della Commissione.

(*) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(*) Il prelievo, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2912/86 del Consiglio è fissato mediante garanzie di cui al regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.